REGOLAMENTO (CEE) N. 1016/86 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1986

che modifica taluni regolamenti relativi al settore delle carni bovine per quanto riguarda l'indirizzo dell'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 25,

considerando che in Spagna è subentrata una modifica per quanto concerne l'organismo d'intervento competente ; che occorre pertanto rettificare i regolamenti relativi al settore delle carni bovine nei quali è indicato l'indirizzo di tale organismo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione [3] e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione [4], il testo del punto « España » è sostituito dal seguente :

« ESPAÑA :

SENPA (Servicio Nacional de Productos Agrarios)
Calle Beneficencia 8
28004-Madrid
Teléfonos : 2 22 29 61
2 22 91 20
2 21 65 30
Telex : SENPA 23427 E ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 17 marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
(4) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.